



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIII LEGISLATURA

ANNO 2006

DISEGNO DI LEGGE 2 maggio 2006, n. 161

Modifiche dell'articolo 29 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia)

D'iniziativa del consigliere **Roberto Bombarda**
(Verdi e democratici per l'Ulivo)

Presentato il **2 maggio 2006**

Assegnato alla **Terza Commissione** permanente

DISEGNO DI LEGGE 2 maggio 2006, n. 161

Modifiche dell'articolo 29 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia)

Art. 1

1. All'articolo 29 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

- a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*); merlo (*Turdus merula*); allodola (*Alauda arvensis*); starna (*Perdix perdix*); lepre comune (*Lepus europaeus*); coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
- b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); fagiano (*Phasianus colchicus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); fischione (*Anas penelope*); marzaiola (*Anas querquedula*); moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); beccaccia (*Scolopax rusticola*); cornacchia nera (*Corvus corone*); cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); volpe (*Vulpes vulpes*);
- c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (*Lagopus mutus*); fagiano di monte (*Tetrao tetrix*); coturnice (*Alectoris graeca*); camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus*); muflone (*Ovis musimon*); lepre bianca (*Lepus timidus*);
- d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*).”;

b) il secondo periodo del comma 4 è soppresso;

c) l'alinella del comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Il comitato faunistico provinciale, sentito l'osservatorio faunistico, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e l'ente gestore, che si esprime nel termine di quindici giorni dalla richiesta, delibera entro il 15 giugno di ogni anno.”;

d) alla fine del comma 7 è aggiunta la seguente lettera:

“b bis) i giorni della settimana nei quali è possibile esercitare la caccia, fermo restando il silenzio venatorio il martedì e il venerdì, in modo uniforme per ciascun comprensorio o comunità di valle.”;

e) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.”;

f) le lettere b) e c) del comma 9 sono abrogate.